



# *Informazioni Previdenziali*

*( Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)*

**Numero - 11**  
**Novembre 2005**

## **Dall' INPS**

### **Ricostituzioni**

#### **Ricalcolo automatico**

Tra la fine di Settembre e i primi di Ottobre, l'INPS ha elaborato le pensioni individuate come ricostituzioni d'ufficio, che subiscono variazioni dal 1° gennaio 2004.

Il nuovo importo di pensione e il recupero dei conguagli a debito del pensionato saranno effettuati a partire dalla rata di Novembre 2005, in un'unica soluzione se di importo fino a 10,33 euro o in due rate se di importo maggiore di 10,33 euro e fino a 50 euro a partire dalla rata di Novembre 2005.

**Msg. INPS n° 34492 del 14/10/2005**

### **Pensioni anticipate autoferrotranvieri**

#### **Massiccio contenzioso amministrativo lanciato dall'INCA**

Con un recente messaggio l' INPS ha dato istruzioni alle proprie sedi per rideterminare l'importo della pensione anticipata autoferrotranvieri, calcolata senza il computo della maggiorazione convenzionale dell' anzianità contributiva attribuita ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva.

Secondo l'Istituto, il ricalcolo della pensione deve avvenire soltanto **in presenza di sentenze favorevoli ai ricorrenti**. Nel merito, l'INCA, con la circolare n° 122 del 17/10/2005, dando notizia che l'INPS non intende procedere al ricalcolo delle pensioni interessate dietro presentazione di una semplice istanza di riesame o domanda di ricostituzione. Non resta che intraprendere un massiccio contenzioso amministrativo, nell'intento di far recedere l'INPS da questa posizione o – nel peggiore dei casi – di precostituire la base per altrettanti ricorsi giurisdizionali.

**Msg. INPS n° 31494 del 15/9/2005**

### **Assegno al Nucleo Familiare**

#### **Aggiornanti i modelli di richiesta di ANF**

La possibilità di erogare l'assegno al nucleo familiare al coniuge del titolare, anche in assenza di un suo autonomo diritto, è stata stabilita con l'art. 1 comma 559, della Legge 30 Dicembre 2004, n° 311 ( Legge Finanziaria ) ed è stata regolamentata con il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, del 4/4/05 ( G.U. 129 del 6/6/05).

Ora l'INPS ha modificato il complesso della modulistica, in modo da permettere l'esercizio dell'opzione per il pagamento già al momento della richiesta dell' ANF.

**Msg. INPS n° 34328 del 13/10/2005**

### **Gestione separata parasubordinati**

#### **Presa di posizione del CIV per impegnare l'Istituto all'emissione dell'estratto conto**

Dato che la costituzione della gestione separata prevista dall' art.2 comma 26, della Legge 335/95, risale al 1 gennaio 1996, Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS ha richiamato gli Organi dell'Istituto sulla necessità urgente di procedere all'emissione generalizzata del estratti conto contributivo agli iscritti alla gestione separata, prima che, con la caduta in prescrizione, i lavoratori perdano la possibilità di interrompere i termini relativi ad eventuali irregolarità contributive a loro danno.

Il CIV propone inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione INPS di esaminare in Comitato la sua delibera in tempo utile per determinare una soluzione positiva.

**Del. CIV INPS n° 17 del 25/10/2005**

## **Dal' INAIL**

### **Infortuni**

#### **Denuncia Infortuni per via telematica**

L'INAIL ha fornito chiarimenti sulle novità della procedura telematica per l'invio della denuncia di infortunio, con riguardo all'acquisizione del certificato medico.

A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 550/2004, approvata dal Dm 15 Luglio 2005, il datore di lavoro che abbia tempestivamente trasmesso la denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico.

L' INAIL deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro solo se non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro al quale l'INAIL manda la richiesta specifica del certificato medico è tenuto a trasmettere tale certificazione.

In caso di mancato invio restano confinate le sanzioni amministrative ( punto 6 circolare 22/98 )

**Circolare 44 del 11 Ottobre 2005**

## **dall' INPDAP**

### **Indebiti derivanti dall'operazione RED 2004**

#### **Ricostituite il 1 Novembre le pensioni di reversibilità**

L'INPDAP annuncia di aver terminato l'elaborazione di una parte delle 350.000 dichiarazioni reddituali pervenute a seguito di richiesta RED 2004 a circa 700.000 pensionati.

Le dichiarazioni relative ai trattamenti di famiglia sono state elaborate per prime: in seguito ad esse, circa 10.000 pensioni sono state ricostituite con perdita o modifica dell'ANF a partire dalla rata di Luglio 2005. Ora è la volta delle 87.000 pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 17 Agosto 1995, delle quali circa 12.500 hanno subito una riduzione di importo a partire dalla rata di Novembre 2005 e per le quali si è determinato un indebito che verrà recuperato a rate.

Successivamente verranno esaminate anche le dichiarazioni relative a pensioni ai superstiti con decorrenza precedente la data di entrata in vigore della Legge 335/95 e si esamineranno i provvedimenti da prendere nei confronti dei 350.000 pensionati ( quasi il 50% ) che non hanno risposto alla lettera RED.

In ogni caso l'INPDAP si è basato su dati reddituali risalenti al 2003 per effettuare un intervento sulla pensione 2005: per far questo ha assunto che la situazione dichiarata per il 2003 sia rimasta sostanzialmente la stessa nel 2004 e nel 2005.

I pensionati la cui situazione reddituale, invece si sia modificata in seguito, hanno tempo 30 giorni dalla ricezione della lettera di avvio per produrre presso la sede INPDAP, anche tramite il Patronato, le dichiarazioni reddituali effettive e ripristinare l'importo della pensione e dell'indebito, fermo restando il recupero relativo al 2003.

**Nota operativa INPDAP n° 36 del 17 Ottobre 2005**

### **Indennità di esclusività al personale appartenente all'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.**

La nota n° 19/2204 chiariva gli effetti sul trattamento di pensione dell'articolo 2-spietes. Legge 26 maggio n° 138, relativo alla possibilità di optare, entro il 30 Novembre di ogni anno, per il tipo di rapporto, esclusivo o non esclusivo, con cui il personale medico veterinario e della dirigenza sanitaria intende svolgere la propria attività dal gennaio dell'anno successivo.

In quell'occasione si precisava che il passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività ( e non il contrario ) , comporta necessariamente una trasformazione del rapporto di impiego in quanto sono modificati alcuni elementi relativi al rapporto stesso, con effetti sul trattamento economico.

Di conseguenza, ai fini del calcolo del trattamento di pensione, trova applicazione l'art. 29 L.153/81, che " assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio".

La nota 38/2005 precisa che tale dispositivo **non si applica** qualora l'opzione al regime di esclusività sia avvenuta prima del maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 138, e la cessazione del servizio avvenga in tale posizione giuridica.

Conclude la nota che " nei casi di liquidazione di trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 2005, ai fini di quanto previsto dal citato articolo 29, si dovrà fare riferimento alla data in cui l'interessato ha esercitato l'opzione.

**Nota operativa INPDAP n° 38 del 28/10/2005**

### **dal Ministero del Lavoro**

#### **Apprendistato**

#### **Applicazione della disciplina regionale**

Il Ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di applicazione della disciplina sull'apprendistato professionalizzante nel caso in cui le leggi regionali dispongono un rinvio alle previsioni dei CCNL. Nel caso la legge regionale disponga un rinvio a quanto previsto dai CCNL per l'articolazione della formazione e la sua erogazione, ove tali contratti non abbiano definito tali aspetti, non può ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del Dlgs 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso contrario si realizzerebbe un'indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina, chiaramente esclusa dall'articolo 47, comma 3 dello stesso decreto.

Di conseguenza, i nuovi limiti di durata dell'apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo ( età dell'apprendista ) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del Dgls. 276/2003.

Fino a quando l'iter regolatorio non sarà completato in tutti i suoi aspetti resta quindi in vigore la disciplina previgente, per evitare un vuoto normativo.

**Nota del 14/10/2005 prot. 2464**

### **dalla Magistratura**

#### **Infortuni sul Lavoro**

#### **Indennizzabilità del socio lavoratore**

In caso di incidente stradale del socio lavoratore di cooperativa o di altro tipo di società, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento come infortunio sul lavoro, la tutela assicurativa è limitata all'attività manuale svolta dal socio ( o di sovrintendenza del lavoro di altri ) e non si estende allo svolgimento di compiti preparatori e strumentali rispetto a tali attività.

Infatti l'articolo 4 del Dpr 1124/65 include tra i soggetti assicurati i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale o non manuale ( a condizione, in questo caso, che sovrintendano al lavoro di altri).

Pertanto l'attività svolta al momento dell'incidente deve essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché possa rientrare nella tutela prevista dalla norma sui indicati per il socio lavoratore.

**Cassazione Sez. Lavoro – sentenza 29/9/2005 n° 19051**

## **Maternità**

### **Indennità per il libero professionista**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del Dlgs.151/2001 ( Testo unico sulla maternità ) nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare, in alternativa alla madre, dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia.

La norma viola il principio di uguaglianza sia per la mancanza di un effettiva parità di trattamento tra i genitori, sia perché il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgono attività di lavoro dipendente, per cui il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure.

**Corte Costituzionale – Sentenza n° 385 del 14/10/2005**

## **Mansioni**

### **Dequalificazione e livello**

Ai fini dell'accertamento se si sia in presenza di dequalificazione non è sufficiente il riferimento astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente e consentano il mantenimento o l'accrescimento delle qualità professionali.

I giudici della Cassazione hanno inoltre, ricordato che la dequalificazione adottata dal datore di lavoro al fine di salvaguardare l'occupazione del lavoratore è ritenuta legittima solo in presenza di accordo con il dipendente.

**Cassazione – Sentenza n° 13719 del 27/6/2005**

## **Cumulo Pensione – reddito da lavoro**

### **I titolari di pensione di anzianità anticipata con decorrenza 1 gennaio 1995 hanno diritto al cumulo integrale pensione – reddito da lavoro autonomo**

Fin dall'entrata in vigore dell'art. 10 del DLGS 503/92, il titolare di pensione di anzianità a carico dell' AGO – IVS che si rioccupi in attività di lavoro autonomo subisce una trattenuta dalla pensione il cui importo varia in funzione del reddito conseguito e i cui limiti sono stati ritoccati più volte da allora.

*In deroga a queste disposizioni, l'ultimo comma dell'art. 10 ( sostituito con la Legge 537/93 ) permette l'applicazione delle disposizioni precedenti, se più favorevoli ai lavoratori “ che alla data del 31 Dicembre 1994 sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità”.*

*Circa il diritto all'applicazione di questa norma di salvaguardia ad un nutrito gruppo di beneficiari dei provvedimenti di pensionamento anticipato con decorrenza 1° gennaio 1995, e successiva, si aprì una controversia che può considerarsi chiusa solo oggi, con una sentenza della Cassazione a sezioni unite.*

La magistratura è apparsa particolarmente divisa sulla questione se il prepensionamento fosse da considerarsi un “ terzo genere” di pensione, di altra natura rispetto alla pensione di anzianità o vecchiaia o fosse invece da considerarsi un ammortizzatore sociale il cui beneficio si esplica nella fase di perfezionamento del requisito ad una pensione di vecchiaia o ad una di anzianità, a seconda dei casi. La questione era di grande rilevanza perché la norma di salvaguardia cita soltanto pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità, e quindi decidersi per l'una o per l'altra visione significava escludere gli interessati dal diritto alla salvaguardia o includerveli.

A questa questione di carattere principale si era aggiunta in seguito una subordinata utilizzata dall'INPS nei casi in cui la Magistratura propendesse per l'inesistenza di un terzo genere di pensione. L'INPS sosteneva in questi casi che il beneficio del prepensionamento, consistente in una maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva nella misura necessaria e sufficiente al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di anzianità, doveva considerarsi

attribuito soltanto alla data di decorrenza della pensione, quindi dopo il 31 Dicembre 1994 e non invece alla data di perfezionamento degli altri requisiti, come sostenevano i ricorrenti.

Preso atto del contrasto giurisdizionale, il Ministero del lavoro chiese all'INPS nel 1999 di sospendere le iniziative per il recupero delle somme ritenute in cumulabili, in attesa di una sistemazione complessiva di tutta la materia.

Ora questa sistemazione può dirsi compiuta con la decisione della Corte, secondo cui le pensioni anticipate sono equiparate alle pensioni di anzianità e la maggiorazione contributiva convenzionale produce i suoi effetti alla data di cessazione del rapporto di lavoro prevista per i casi indirizzati al prepensionamento.

***Sentenza della Corte di cassazione Sez. Unite – n° 20.336 del 21/10/2005***